



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **31** del **28-12-20**

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART 233 BIS DEL D.LGS 267/2000 E SMI - BILANCIO CONSOLIDATO 2019- ATTI PROPEDEUTICI E CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE - RINVIO

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 19:00, in Montemonaco e nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione, ed in seduta ..

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

Grilli Francesca	P	PERTICARA' MASSIMILIANO	P
CORBELLI MARIA CHIARA	P	GRAZIOSI ILENIA	A
INNAMORATI MARCO	P	CORBELLI ONORATO	P
TIZI FIORELLA	P	FABBRIZI TOMMASO	P
MATTEUCCI MAURO	P	CORBELLI MANUELA	P
IPPOLITI EMANUELE	P		

Assegnati 11	Presenti n. 10
In carica 11	Assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Dott. Ercoli Pasquale Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Grilli Francesca, nella sua qualità di , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno. Nominati scrutatori i sig. ri:

CORBELLI MARIA CHIARA
IPPOLITI EMANUELE
FABBRIZI TOMMASO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RICHIAMATO l'art. 233-bis del Dlgs 267/00 e s.m.i., così come modificato in particolare dall'art. 1 – comma 831 della Legge 145/2018, in base al quale: *“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. 3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”*;

VISTO inoltre l'art. 232 – comma 2 del Dlgs. 267/00 e s.m.i., così come modificato in particolare dall'art. 15-quater comma 1 del DL 34/2019 (Decreto Crescita), in base al quale: *“1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. 2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'[allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'[articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011](#).”*;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10.07.2020, con la quale si provvedeva

all'approvazione del rendiconto 2019, specificando “...di rinviare l'applicazione della contabilità economico – patrimoniale in base a quanto previsto e consentito dal DDL di conversione del Decreto Crescita, che proroga di due anni la CEP nei comuni con meno di 5.000 abitanti”

CONSTATATO che:

- la tenuta della contabilità economico patrimoniale è elemento essenziale per la produzione dello stato patrimoniale e del conto economico dell'ente;
- in assenza dell'approvazione dei richiamati documenti contabili l'ente è nell'impossibilità oggettiva di esercitare la funzione aggregativa propria del processo contabile denominato bilancio consolidato così come espresso nel principio contabile applicato ad esso dedicato;

CONSIDERATO che il rinvio deciso dall'Amministrazione della contabilità economico patrimoniale rende impossibile la redazione del bilancio consolidato e non necessarie l'adozione dei provvedimenti propedeutici alla redazione dello stesso bilancio consolidato, in particolare l'individuazione del gruppo amministrazione pubblica ed il successivo perimetro di consolidamento, anch'essi di fatto rinviati al momento dell'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

DATO ATTO che la popolazione residente del Comune di Montemonaco, rilevata ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato non è mai stato finora predisposto in quanto non obbligatorio, fino all'esercizio 2017, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, tenuto conto del comma 3 dell'art. 227 e del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, nonché della FAQ n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della Commissione Arconet

CONSTATATO che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

VISTO il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che potrebbero rientrare nel perimetro di consolidamento del Comune di Montemonaco, stante al percentuale minima di quota detenuta nelle società partecipate, non presenta una valenza informativa significativa;

RITENUTO altresì di dover esonerare gli uffici comunali preposti da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex d.lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione resa per appello nominale;

- Consiglieri assegnati 11
- Consiglieri presenti: 10
- Consiglieri votanti: 7
- Voti favorevoli 7
- Astenuti: 3 (*Corbelli Onorato, Fabbrizi Tommaso e Corbelli Manuela*)
- Contrari: nessuno

DELIBERA

- di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del Consiglio Comunale;
- di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 232 – comma 2 del Dlgs. 267/00 e s.m.i., modificato in particolare dall'art. 15-quater comma 1 del DL 34/2019 (Decreto Crescita), in base al quale: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019....”*, come già formalmente espresso nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10.07.2020;
- di dare atto che si intendono rinviati gli adempimenti propedeutici alla redazione del bilancio consolidato, in particolare l'individuazione del gruppo amministrazione pubblica ed il successivo perimetro di consolidamento, anch'essi di fatto rinviati al momento dell'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato, conformemente a quanto specificato al punto 3 dell'allegato 4/4 del Dlgs. 118/2011 concernente il principio contabile del bilancio consolidato, che rimanda l'adozione di tali provvedimenti al momento prima di predisporre il bilancio consolidato.
- di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali;
- di approvare, con la stessa votazione riportata alla premessa, l'immediata esecutività della presente deliberazione, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: Regolarità tecnica del 17-12-2020: Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata
F.to ERCOLI PASQUALE

PARERE: Regolarità contabile del 17-12-2020: Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata
F.to ERCOLI PASQUALE

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Dott.ssa. *Grilli Francesca*

Il Segretario
F.to Dott. *Ercoli Pasquale*

R. Pub. n. 21

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 23-01-2021, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 23-01-2021.

L'IMPIEGATO ADDETTO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 23-01-2021

Il Segretario
F.to Dott. *Ercoli Pasquale*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-12-2020;

- () per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 23-01-2021 al 07-02-2021, senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/08/2000 n. 267 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
- (X) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 23-01-2021

Il Segretario
Dott. *Ercoli Pasquale*
